



COMUNE DI ALASSIO

**Contratto di affidamento diretto di appalto di servizi tra Comune di Alassio e Ge.S.Co. srl per la gestione *in house* di servizi pubblici locali: impianti sportivi e manutenzione sentieristica
Valore €3.500.000,00 oltre IVA – CIG XXXXXXXX**

Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro, nella sede del Comune di Alassio,

tra

il **Comune di Alassio** (nel prosieguo "Comune"), con sede in Alassio, piazza Libertà n.3, codice fiscale e partita I.V.A. n.00277920096, nella persona del dott. Francesco Parrella, nato a Imperia il 04/01/1977 C.F. PRRFNC77A04E290E, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Alassio, nella sua qualità di Dirigente del *Settore 2° Servizi alla persona*, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'art.107, comma 3, lett. c) del d.lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., con i poteri di cui al decreto sindacale n.19 del 30/11/2023,

e

la **società Ge.S.Co. srl** (nel prosieguo "Società"), con sede in Alassio, via Canata n.7, avente codice fiscale e partita I.V.A. n.01086830096, in persona del dott. Gian-Emanuele Fracchia, nato ad Albenga (SV) il 21/1/1976, C.F. FRCGMN76A21A145L, e residente ad Alassio, in via Guglielmo Marconi n.68, nella sua qualità di Amministratore Unico.

Il Comune e la Ge.S.Co. srl (nel prosieguo "Parti") convengono e stipulano quanto segue:

premesse che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n.52 del 20/12/1993, è stato approvato il programma generale di gestione dei servizi pubblici della Città di Alassio, ai sensi dell'art.22 della legge n.142/1990 ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 28/2/1994 veniva approvata la bozza di statuto dell'istituenda società partecipata Ge.S.Co. Sport SpA, per la gestione degli impianti sportivi e culturali comunali, nonché l'avviso di concorso per individuare i soggetti privati o pubblici da associare al Comune di Alassio nella SpA;
- con atto a rogito del Notaio Lettera di Albenga in data 30/6/1994 è stata formalmente costituita la società Ge.S.Co. Sport di Alassio per la gestione dei seguenti impianti:

- palazzetto dello sport
- auditorium Simonetti
- stadio Ferrando
- piscina comunale;
- successivamente con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 22/3/1999 è stato ampliato l’oggetto sociale della società con inclusione della gestione dei parcheggi pubblici per conto del Comune di Alassio, e in data 29/7/1999 la società variava la propria denominazione in Ge.S.Co. SpA;
- con deliberazione di Giunta comunale n.312 del 18/10/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adeguato lo statuto della società alle disposizioni del nuovo diritto societario di cui al d.lgs. 17/1/2003, n.6;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 27/2/2007 veniva approvato l’atto di indirizzo relativo all’acquisizione della quota della società Cofathec Servizi SpA ed alla trasformazione della società Ge.S.Co. SpA da “società mista” a “società a totale partecipazione pubblica”;
- con deliberazione di Giunta comunale n.80 del 6/4/2007 veniva approvato l’esercizio di opzione e la conseguente acquisizione delle quote del privato, acquisizione formalizzata dal dirigente competente con determinazione dirigenziale n.219 del 10/4/2007 e con il contestuale trasferimento a mezzo girata dei titoli azionari in capo al Comune di Alassio;
- con deliberazione della Giunta comunale n.82 del 6/4/2007 venivano approvate le conseguenti modifiche allo statuto sociale;
- con deliberazione della Giunta comunale n.153 del 30/5/2007, veniva approvato in schema il contratto di concessione tra Comune e società Ge.S.Co. SpA per la gestione degli impianti sportivi e culturali della Città di Alassio e specificamente: Palalassio “L. Ravizza”, Piscina comunale, Auditorium “E. Simonetti”;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.67 del 29/6/2010 è stata deliberata la trasformazione della società Ge.S.Co. SpA in Ge.S.Co. srl e approvato il nuovo statuto societario, e con successivo atto notarile Rep.n.50325 del 7/7/2010, trascritto al registro imprese di Savona in data 19/11/2010, la società ha assunto natura giuridica di società a responsabilità limitata;
- con deliberazione di Giunta comunale n.300 del 30/12/2013 veniva approvato in schema un nuovo contratto di servizio tra Comune e Ge.S.Co. srl, sottoscritto in data 9/1/2014, con durata sino al 31/12/2016, successivamente prorogato con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale: n.245 del 20/10/2016 per il periodo 1/1/2017-30/6/2017, n.163 del 30/6/2017 per il periodo 1/7/2017-30/9/2017, n.245 del 21/9/2017 per il periodo 1/10/2017-31/12/2017;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.59 del 18/8/2017 è stato adeguato lo statuto della società partecipata in argomento, successivamente approvato dall’Assemblea dei soci con verbale in data 21/9/2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n.357 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato in schema il contratto di servizio tra Comune e Ge.S.Co. srl, relativo alla gestione degli impianti sportivi e culturali della Città di Alassio, autorizzando il dirigente del 3° settore – economico finanziario alla relativa sottoscrizione;
- l’art.192, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) stabiliva come condizione necessaria per poter operare affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, presso l’autorità nazionale anticorruzione (Anac);
- il Comune di Alassio ha presentato con domanda n.647, in data 22/3/2018, l’iscrizione all’elenco di cui sopra, in ottemperanza anche a quanto stabilito dalle linee guida ANAC n.7 (delibera n.235 del 15/2/2017, aggiornate con delibera n.951 del 20/9/2017);

- con deliberazione di Consiglio comunale n.89 del 23/12/2020 è stato approvato il “*Regolamento per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate*” del Comune di Alassio;
- la Ge.S.Co. srl è quindi società *in house*, totalmente partecipata dal Comune di Alassio, ente affidante, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e della giurisprudenza sul tema, relative al rispetto dei principi di attività prevalente e di controllo analogo a quello esercitato dal Comune sui propri servizi, sulla base dello statuto approvato e del regolamento relativo alle modalità di indirizzo e di controllo da parte degli organi del Comune;
- Ge.S.Co. srl realizza la propria attività con il socio unico titolare dell'intero capitale sociale;
- Ge.S.Co. srl manterrà, come da statuto, la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.71 del 24/11/2022, pubblicata sul sito web del Comune di Alassio, è stata approvata la relazione prevista dall'art.34, commi, 20 e 21, del d.l. n.179/2012 e art.192 del d.lgs. n.50/2016, in merito al rispetto dei criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi di interesse economico generale ed è stato approvato il relativo schema di contratto di servizio;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.79 del 27/12/2023 è stato deliberato il mantenimento della partecipazione della società Ge.S.Co. srl;
- con deliberazione di Giunta comunale n.345 del 28/12/2023 sono stati dettati indirizzi per la proroga contrattuale degli affidamenti in essere alla società partecipata Ge.S.Co. srl;
- con deliberazione di Giunta comunale n.51 del 29/2/2024 all'oggetto: “*Servizi pubblici locali di interesse economico – relazioni di cui all'art.14 e 17 d.lgs. 201/2022*”, dichiarata immediatamente eseguibile, l'organo esecutivo ha dato avvio alla predisposizione delle relazioni necessarie all'affidamento, eventualmente anche *in house*, di servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- detto atto propulsivo ha individuato tra i servizi pubblici locali la gestione degli impianti sportivi (già affidati tramite concessione *in house*) e della manutenzione sentieristica;
- la società Ge.S.Co. srl ha presentato un piano assunzionale ed un piano degli investimenti propedeutico all'affidamento dei servizi da affidare;
- Ge.S.Co. srl ha proposto l'offerta economica prot.n.498 del 22/4/2024, relativa allo svolgimento dei servizi sopra indicati;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 24/4/2024 sono state approvate le relazioni ex artt.14 e 17 del d.lgs. n.201/2022 e ss.mm.ii. nelle quali è individuato il rispetto dei criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi di interesse economico generale;
- con relazione prot.n.12530 del 22/4/2024 afferente la motivazione qualificata ai sensi dell'art.17, comma 2, del d.lgs. n.201/2022 e ss.mm.ii. è stata attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento a società *in house*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 24/4/2024, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le relazioni ex artt.14 e 17 del d.lgs. n.201/2022 e ss.mm.ii. nelle quali è stato individuato il rispetto dei criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi di interesse economico generale ed è stato deliberato l'affidamento *in house* dei servizi in argomento;
- la suddetta deliberazione di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al presente contratto è stata pubblicata in data 2/5/2024, ai fini della trasparenza, sull'apposito portale Anac, secondo le disposizioni del comunicato del Presidente del 27/6/2023;
- con deliberazione di Giunta comunale n.189 del 28/6/2024 sono stati dettati indirizzi per il differimento della scadenza della proroga contrattuale degli affidamenti in corso alla società

partecipata Ge.S.Co. srl al giorno 16/7/2024, al fine di consentire la miglior definizione dei rapporti contrattuali;

- con determinazione dirigenziale n. ..del ../7/2024 è stato approvato in schema il presente contratto di servizio tra Comune di Alassio e Ge.S.Co. srl per l'affidamento diretto di appalto di servizi tra Comune di Alassio e Ge.S.Co. srl per la gestione *in house* di servizi pubblici locali: impianti sportivi e manutenzione sentieristica;
- il valore complessivo del contratto relativo al servizio, per l'intero periodo di durata dell'affidamento, è quantificato nell'importo di €3.500.000,00 oltre IVA;
- il presente contratto di servizio rappresenta, sia dal punto di vista sostanziale che formale, la specifica ricognizione degli obblighi e dei diritti delle parti relativamente alla gestione degli impianti sportivi e della manutenzione sentieristica della Città di Alassio.

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, delle garanzie, degli impegni e degli altri accordi stabiliti qui di seguito, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio (di seguito per brevità "contratto").

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità dell'affidamento diretto da parte del Comune di Alassio alla Ge.S.Co. srl dell'appalto di servizi pubblici locali per la gestione *in house* di impianti sportivi e manutenzione sentieristica.

Il servizio e le correlate attività oggetto del presente contratto sono svolti nei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Palalassio "Lorenzo Ravizza"**, via San Giovanni Battista n.31;
- 2) Piscina comunale**, via Pera n.132;
- 3) Stadio comunale "Sandro Ferrando"**, via San Giovanni Battista n.29;
- 4) Campo sportivo di Loreto**, via Pera;
- 5) Campo multisport** pertinenziale al Palazzetto dello sport di Alassio "Palalassio".

Gli immobili, gli impianti di servizio, gli impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature, facenti parte dei complessi sportivi descritti, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Data l'attinenza con l'attività sportiva si procede congiuntamente all'affidamento anche della manutenzione sentieristica.

Per lo sviluppo di funzionalità aggiuntive inerenti il servizio e le attività oggetto del presente contratto, da implementarsi nell'ambito di progetti finanziati a livello regionale e/o nazionale e/o europeo, il Comune, in qualità di beneficiario potrà avvalersi della collaborazione della Ge.S.Co. srl quale soggetto gestore, disciplinando ogni aspetto collaborativo sotto il profilo tecnico ed economico-gestionale.

ARTICOLO 3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE - PRINCIPI ISPIRATORI

Contratto di servizio tra Comune di Alassio e Società Ge.S.Co. srl

L'affidamento *in house*, oggetto del presente contratto, è svolto nel rispetto dei principi di seguito elencati:

a. Eguaglianza:

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b. Imparzialità:

La società avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c. Continuità:

L'erogazione del servizio pubblico dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla Società, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. Partecipazione:

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e. Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, la società dovrà dotarsi di una Carta degli Standard di servizio sulla base di quanto previsto dal presente contratto di servizio.

In particolare, la società dovrà adottare una Carta della qualità dei servizi indicante i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi.

Essi dovranno riguardare principalmente:

- rapporto con l'utenza: richiesta informazioni, modalità per proporre reclamo, quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza;
- orari di funzionamento dei diversi servizi;
- obbligo con cadenza concordata di metter in atto campagne di "*customer satisfaction*" da soggetti terzi;
- obbligo di utilizzare un cartellino di riconoscimento obbligatorio da parte degli operatori;
- obbligo di conservare e gestire una banca dati interna alla Società, con una reportistica in merito il numero di ore dedicate alla formazione sulla sicurezza.

f. Legittimità:

Per l'espletamento del servizio la Società dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli lavori/forniture e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.

g. Accessibilità e quantificazione del corrispettivo richiesto agli utenti:

Il servizio deve essere reso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta Comunale in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

La locuzione "obblighi di servizio pubblico" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo qualitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione Europea, "Libro verde sui servizi di interesse generale" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "Trasporto pubblico locale", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al Principio di "Universalità" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di standard minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "servizio pubblico locale", che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla remuneratività della gestione.

L'onere di "definizione espressa" dei contenuti specifici degli obblighi di "servizio pubblico" e di "servizio universale", indicando le "compensazioni economiche" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art.87 del Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di "sussidi incrociati", con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (*cross-subsidization*).

Trattandosi di servizi non remunerativi è previsto un corrispettivo di servizio a carico dell'Ente affidante commisurato prevalentemente ai costi di personale che devono essere sostenuti dalla società Ge.S.Co. srl trattandosi di un servizio *labour intensive*.

ARTICOLO 4 TITOLARITÀ

Con il presente contratto la Società diventa titolare della gestione dei servizi affidati, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

ARTICOLO 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quinquennale con decorrenza dal 17 luglio 2024 e scadenza al 30 giugno 2029, giusta deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 24/4/2024.

Alla scadenza del presente contratto ed al fine di assicurare continuità al servizio, il Comune potrà prorogare alla Società l'erogazione del servizio e l'esercizio delle attività oggetto del contratto nelle more delle procedure correlate alla scelta di altra modalità di gestione del servizio.

La proroga, ai sensi della normativa vigente in materia, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ARTICOLO 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Società esercita per conto del Comune di Alassio i servizi a carattere sportivo, turistico-culturale, socioeducativo, inerenti la gestione degli impianti affidati in concessione con il presente contratto e la valorizzazione del territorio ai fini sportivo-turistico-promozionali.

Le attività di cui trattasi potranno essere esercitate dalla Società anche attraverso partecipazione, accordi o forme di collaborazione, affidamenti ad Associazioni o Società, nel rispetto degli indirizzi e direttive impartite dall'Amministrazione comunale e delle disposizioni e modalità di legge nazionali e regionali in materia.

Il Comune di Alassio potrà proporre alla Società l'affidamento di ogni altro servizio o attività che esso intende intraprendere nei settori connessi a quelli oggetto della convenzione e del presente contratto, sempre che l'affidamento diretto stesso non sia in contrasto con lo Statuto societario e le disposizioni di legge in materia di affidamenti *in house providing*.

ARTICOLO 7 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a carico del Comune di Alassio è previsto nella misura annua di €700.000,00 oltre IVA ai sensi di legge. Il valore complessivo del contratto è di €3.500.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Il corrispettivo dovrà essere pagato in due rate semestrali di **€350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00)**, oltre IVA, anticipate, scadenti rispettivamente il 30 gennaio e il 30 luglio di ogni periodo di riferimento. La misura del corrispettivo sarà aggiornata annualmente dall'ente affidante sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo, valutata al 100%, a partire dal 30 luglio 2025.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, si applicheranno gli interessi di mora al tasso legale vigente.

In merito esclusivamente alla manutenzione della rete sentieristica ed allo sviluppo turistico della stessa, il Comune potrà, in accordo con il Comitato Locale del Turismo e secondo la disciplina vigente per la gestione dei fondi derivanti dall'imposta di soggiorno, destinare risorse aggiuntive per appositi progetti di valorizzazione dell'outdoor.

ARTICOLO 8

MANUTENZIONE ORDINARIA E UTENZE.

Sono a carico della Società tutte le spese di gestione ordinarie e straordinarie, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: energia elettrica, riscaldamento, gas, tassa raccolta rifiuti, telefono, pulizia, installazione e/o riparazione dei misuratori ed ogni altra tassa, canone, imposta, onere comunque riferibili all'affidatario o all'attività svolta nei locali in questione.

Saranno inoltre a carico della Società tutte le spese per ottemperare alle disposizioni di legge per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per quant'altro richiesto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ai fini dell'espletamento dell'attività spettacolistica e sportiva.

La gestione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, comprese le aree verdi e le aree pertinenziali esterne, nonché una corretta percorribilità del tratto di strada dietro la bocciofila comunale, nel quale si affaccia un'uscita di sicurezza dello Stadio comunale.

Il Comune si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

ARTICOLO 9

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria degli immobili di cui trattasi è a totale carico della Società senza onere alcuno per il Comune compatibilmente con le previsioni di bilancio dell'anno in corso e/o le risultanze del bilancio dell'anno precedente. Essi dovranno essere riconsegnati alla scadenza dell'affidamento nello stato manutentivo originario, fatto salvo il normale logorio dipendente dall'uso. La Società si impegna a non richiedere la modifica della destinazione d'uso degli immobili. Il Comune si riserva la facoltà, limitatamente alle proprie disponibilità di bilancio, di finanziare, a propria esclusiva ed insindacabile discrezione, taluni interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) – d) – e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, inerenti gli immobili affidati in gestione.

La Società ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio nella fascia oraria 14.00 – 23.00.

ARTICOLO 10

TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi Comunali, affidati in gestione alla Società, ai soggetti individuati all'articolo 15, comma 1, dei punti 1), 3), 4) e 5) le tariffe, ivi comprese quelle da applicare alle Società sportive alassine, sono determinate con provvedimento della Giunta comunale previo accordo con la Società.

2. È lasciata alla libera contrattazione della Società affidataria la tariffa oraria da applicare per usi diversi da quelli sopra richiamati e la stessa è tenuta a darne comunicazione scritta al Comune.

3. Il Comune si riserva di attuare maggiori e/o diverse riduzioni tariffarie, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio.

4. Tutti i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe spettano alla Società.

5. Spettano altresì alla Società tutti i proventi eventualmente derivanti da docce, armadietti e quant'altro volto a migliorare il funzionamento delle strutture e a contenere i costi di gestione nel rispetto della presente convenzione.

6. La Società, in quanto gestore degli impianti, ha la facoltà di vendita di spazi pubblicitari fissi e non all'interno degli impianti, nonché ricorrere a contratti di sponsorizzazione secondo le modalità di legge.

7. Nella stipula di detti contratti la Società dovrà sempre prevedere la clausola di esclusione temporale dell'esposizione pubblicitaria durante manifestazioni o eventi organizzati o patrocinati dal Comune e dallo stesso ritenuti di particolare rilevanza, per i quali il Comune o per esso l'organizzatore prevedano la copertura delle spese attraverso anche la vendita di spazi pubblicitari o sponsorizzazioni nell'impianto in concessione sede della manifestazione. In tali casi, ancorché non in via esclusiva, le ditte con contratti in essere con la società di spazi pubblicitari negli impianti in gestione, allo scopo interpellate, potranno mantenere la propria pubblicità ovvero integrarla limitatamente all'evento, previa stipula di altro specifico contratto con il Comune o per esso con l'organizzatore. In caso contrario, la pubblicità là presente verrà coperta limitatamente al periodo temporale di durata della manifestazione.

8. Il Comune o terzi indicati dal Comune, hanno facoltà di integrare la pubblicità già esistente con introiti a proprio favore per le manifestazioni organizzate dagli stessi, previo accordo scritto con la Società.

9. L'utilizzo delle strutture oggetto dell'affidamento per manifestazioni o iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo, sociale, scolastico-educativo patrocinate od organizzate dal Comune di Alassio è gratuito e senza oneri, diretti o indiretti, a carico del Comune.

10. Si precisa che il patrocinio del Comune deve consistere nella messa a disposizione degli impianti previo atto deliberativo o determinativo o comunicazione scritta del Comune esplicitante il patrocinio concesso.

11. È lasciata alla libera contrattazione della Società affidataria la tariffa oraria da applicare per tutti gli usi diversi da quelli individuati e disciplinati analiticamente con provvedimento della Giunta Comunale, e la stessa è tenuta a darne comunicazione scritta al Comune.

Buoni orari per utilizzo impianti.

La Ge.S.Co. srl è autorizzata all'emissione di **Buoni orari nominativi** per l'utilizzo degli impianti affidati in gestione, fruibili dalle associazioni sportive locali.

Tali buoni sono non trasferibili, non rimborsabili e hanno valore dalla data di emissione fino alla scadenza del presente contratto.

Le Associazioni sportive locali destinatarie dei buoni stessi potranno utilizzarli esclusivamente per le attività di allenamento e gare delle squadre giovanili.

Tali buoni potranno essere acquistati sia dal Comune di Alassio che da terzi.

La Ge.S.Co. srl provvede all'emissione dei buoni che vengono consegnati al Comune di Alassio affinché, previa deliberazione della Giunta comunale e istruttoria dell'Ufficio Sport, li assegni, nell'ambito dell'attività di sostegno contributivo, alle associazioni sportive locali.

Contestualmente alla consegna dei buoni all'Ente la Ge.S.Co. srl è autorizzata all'emissione di fattura nei confronti del Comune di Alassio, previo impegno di spesa da parte del Comune.

Le associazioni sportive locali potranno fruire degli impianti utilizzando i buoni assegnati compatibilmente con gli orari delle attività programmate all'interno delle strutture in gestione.

ARTICOLO 11 PREROGATIVE DEL COMUNE

Fermo restando le prerogative proprie del modello *in house*, sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione delle attività siano conformi al presente contratto di servizio.

Il Comune sostiene le attività della Società attraverso:

- il consentire il migliore espletamento del servizio in oggetto da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- il consentire il più agevole accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività della Società;
- nel dare collaborazione con i propri uffici per facilitare il corretto svolgimento dei servizi affidati alla Società.

ARTICOLO 12

PREROGATIVE E OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

La Società deve assicurare e garantire, a propria cura e spese, il continuo e regolare funzionamento del servizio affidato con il presente contratto.

La Società si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento delle attività, ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante l'esecuzione del contratto.

La Società per il funzionamento del servizio dovrà provvedere con personale qualificato, come prescritto nel successivo art.13 e con mezzi propri, con osservanza delle disposizioni di cui all'art.19 del d.lgs. n.175 del 18/8/2016 ss.mm.ii. recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di C.C.N.L., sono a carico della Società, la quale ne è la sola responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Detto personale deve essere in possesso degli attestati e/o brevetti professionali richiesti dalla normativa vigente.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio al fine di evitare ripercussioni sulla regolarità del servizio.

Il personale sostituito dovrà ovviamente possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali abilitativi come richiesti.

Si specifica che, risultano, comunque, a carico della Società tutti gli oneri e costi relativi a:

- pagamento C.U.P. e Tari; a tale scopo per la Tari dovrà essere presentata, entro i termini di legge, apposita denuncia di inizio occupazione all'ufficio comunale competente. In seguito, l'ufficio provvederà, con cadenza annuale, ad inviare apposito modello di pagamento.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La Società deve assicurare e garantire, a propria cura e spese, senza oneri ulteriori per il Comune oltre quelli previsti dal presente contratto, il continuo e regolare funzionamento degli impianti concessi con il presente contratto.

La Società assume piena responsabilità della corretta realizzazione e rendicontazione tecnico-contabile del servizio e delle attività di esercizio svolte, nonché delle opere e degli interventi eseguiti nell'ambito del presente contratto.

Le responsabilità della Società, che debbono intendersi estese anche nei confronti dei terzi, sono in ogni caso globalmente riferite al servizio alla stessa affidato oggetto del presente contratto.

La Società ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e al principio di trasparenza, alla sicurezza del lavoro e dei regolamenti comunali in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali direttamente riferite all'oggetto del presente affidamento.

La Società risponde in ogni caso dell'operato del personale impiegato.

La Società si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale ed in particolare di quello che deve essere classificato e in possesso delle prescritte abilitazioni e/o titoli riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dalle Federazioni e/o dal sistema universitario.

Con riferimento agli obblighi assicurativi, il Comune, proprietario degli impianti, si fa carico di assicurare, con proprie polizze assicurative, la copertura dei seguenti rischi: incendio; eventi atmosferici; atti vandalici; responsabilità civile del fabbricato.

In capo alla Società, permane l'obbligo assicurativo dei seguenti rischi: responsabilità civile della gestione del servizio.

La Società, nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune le necessità di intervento che siano al di fuori delle proprie competenze.

ARTICOLO 14

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

La Società, fermo restando agli obblighi che alla stessa discendono dal presente contratto di appalto di servizi e gestione degli impianti ed osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di gestione *in house*, deve comunicare preventivamente e tempestivamente al Comune ogni attività o manifestazione che intende svolgere negli impianti in gestione, non indicata nelle previsioni dei programmi annuali di cui ai precedenti articoli.

Il Comune si riserva la facoltà di non autorizzare tali attività o manifestazioni ove non le ritenga opportune o non compatibili con le risorse di bilancio e con le finalità statutarie. Il mancato gradimento del Comune dovrà essere comunicato tempestivamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

La Società affidataria ha l'obbligo, inoltre, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi responsabilità, previo pagamento delle tariffe previste se dovute.

La Società, prima di ammettere all'uso degli impianti di cui trattasi, deve accertarsi che siano pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le autorizzazioni, anche sanitarie, relative all'attività da svolgere.

Ai fini della regolamentazione degli utilizzi da parte di terzi, la società è tenuta a privilegiare le associazioni sportive e gli organismi sportivo-ricreativi aventi sede in Alassio, rispetto a quelle aventi sede in altri Comuni.

La Società, fermo restando tutti gli obblighi a suo carico, come discendono dal contratto di appalto per la gestione degli impianti di cui trattasi, dovrà provvedere alla custodia degli impianti ed assicurare la perfetta funzionalità, sicurezza e igienicità degli stessi, delle attrezzature e dei servizi relativi.

La Società deve provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi, organizzando la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e delle norme e disposizioni regolamentari vigenti in materia.

La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione dei servizi affidati ai sensi del presente contratto, l'evoluzione tecnologica degli impianti e delle attrezzature e macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

La Società dovrà, pertanto, utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto osservando e facendo osservare tutte le disposizioni normative regolamentari e comportamentali con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza e di igiene.

Uno specifico regolamento interno, da adottarsi a cura della Società, per ciascun impianto dovrà disciplinare l'utilizzo da parte dell'utenza.

La Società affidataria, per il funzionamento delle strutture e per un'ottimale conduzione di tutti gli impianti, secondo le vigenti normative di sicurezza nel tempo in materia, dovrà provvedere con personale qualificato e con mezzi propri.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di C.C.N.L., sono a carico della Società affidataria, la quale ne è la sola responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Detto personale deve essere in possesso degli attestati e/o brevetti professionali richiesti dalla normativa vigente.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio al fine di evitare ripercussioni sulla regolarità del servizio.

Il personale sostituito dovrà ovviamente possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali-abilitativi come richiesti.

Dovrà essere strettamente osservata da parte della Società affidataria la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Il Comune si riserva la facoltà di inserire nei servizi, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico del personale societario previsto, d'intesa tra le parti, soggetti in borsa lavoro, in *stages* o tirocini formativi, sulla base di specifici progetti di impiego all'uopo predisposti in proposito e nel rispetto delle modalità di cui alle disposizioni di legge in materia, verificandone il congruo utilizzo in relazione alle finalità di impiego ed esplicitando la Società compiti di *tutoraggio* aziendale.

ARTICOLO 15

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1) Palalassio "L. Ravizza"

La Società affidataria dovrà garantire gratuitamente la disponibilità dell'impianto con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali istituzioni scolastiche, le società, associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune secondo quanto disposto dal precedente art.10, commi 9 e 10.

Nel caso di patrocinio, il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti verranno fatturati anche altri servizi extra (affitto palco, servizio di elettricista, facchinaggio, ecc.).

In ordine all'utilizzo a carattere sportivo degli impianti, la Società deve provvedere a redigere un *Programma organizzativo e calendario orario*, per allenamenti e partite che sarà concordato, per ogni stagione sportiva, tra Società affidataria ed i soggetti sportivi interessati all'utilizzo.

2) Piscina

La Società affidataria dovrà garantire, durante l'orario di apertura al pubblico dell'impianto, la presenza di un organico adeguato alle esigenze, nel rispetto della normativa in materia, la vigilanza sul corretto utilizzo, l'effettuazione delle analisi dei parametri fondamentali e di tutti gli adempimenti di cui alla Circolare ministeriale 6/7/1971, n.28 "*Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine*", ed eventuali circolari successive, ed il rispetto di tutte le istruzioni eventualmente impartite dalla competente autorità sanitaria.

La Società affidataria dovrà garantire, per il servizio di interesse pubblico comunale, la disponibilità, non necessariamente esclusiva, della piscina al mattino con tutte le sue strutture (impianti e personale), *in primis* per le scuole primarie e secondarie di I grado cittadine e, compatibilmente con la disponibilità, anche per le scuole dell'infanzia e del servizio di asilo nido comunale.

I corsi dovranno svolgersi almeno due mattine a settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per tutta la durata dell'anno scolastico.

Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altro aspetto organizzativo saranno concordati tra la Società Circolare ministeriale 6/7/1971, n.28 "*Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine*" e le autorità scolastiche locali competenti.

La Società comunicherà il definitivo calendario dell'utilizzo scolastico al Comune di Alassio, il quale si riserva di eventualmente impegnare le residue disponibilità per altri utilizzi di carattere socioeducativo-formativo-sportivo.

Negli altri periodi la piscina potrà essere messa a disposizione del pubblico.

L'eventuale periodo di chiusura estivo necessario per l'esecuzione di lavori, pulizia, manutenzione e riordino, preventivamente comunicato al Comune, non dovrà essere superiore a 3 mesi, se non motivato e preventivamente autorizzato dall'Ente.

Dovrà essere riservato gratuitamente ai soggetti residenti portatori di handicap e/o proposti o autorizzati dal Comune di Alassio e loro accompagnatori, previo accordo con la Società, un apposito spazio d'acqua all'interno dell'orario previsto per il nuoto libero.

Dovrà, altresì, essere riservata gratuitamente, in orari da convenirsi un apposito spazio d'acqua per allenamenti ed esercitazioni pratiche solo ed esclusivamente da parte di volontari di associazioni del volontariato locale impegnati nell'attività di soccorso, previo assenso della Giunta comunale su proposta del competente Servizio associazionismo e volontariato.

Fatto salvo l'utilizzo della piscina e relative modalità organizzative di cui ai commi precedenti, l'impianto potrà essere utilizzato nella fascia oraria mattutina, anche da altri istituti scolastici superiori cittadini. Per detto utilizzo da effettuarsi compatibilmente e nell'ambito di un regolare e corretto impiego dello spazio in vasca e dei servizi relativi, alla tariffa stabilita del biglietto d'ingresso o abbonamento per il nuoto libero dovrà essere applicata una riduzione pari al 50%.

Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altro aspetto organizzativo saranno concordati tra Società affidataria e le autorità scolastiche pubbliche dell'obbligo utilizzatrici e istituti scolastici richiedenti.

Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità dell'impianto con tutte le sue strutture per il pubblico secondo un orario che sarà stabilito di concerto tra Società affidataria e Comune, che comunque non dovrà essere inferiore alle 30 ore settimanali. Qualora per l'effettuazione di iniziative di carattere sportivo si dovessero modificare gli orari stabiliti per il pubblico, per le scuole o altri utilizzi

di carattere sociale, la Società dovrà darne preventiva comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle manifestazioni.

La Società si impegna ad organizzare corsi di nuoto con l'utilizzazione della piscina nei giorni, orari e per un numero di lezioni settimanali come da programma che la Società dovrà presentare al Comune. I corsi dovranno essere tenuti da istruttori abilitati e debitamente pubblicizzati a cura e spese della Società. Il programma dovrà comprendere corsi diversificati per tutte le varie fasce di età e capacità natatorie.

3) Stadio Ferrando

La Società affidataria dovrà garantire la disponibilità dell'impianto con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali Istituzioni scolastiche, le società, associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune.

In ordine all'utilizzo a carattere sportivo degli impianti, la Società deve provvedere a redigere un Programma organizzativo e calendario orario, per allenamenti e partite che sarà concordato, per ogni stagione sportiva, tra Società affidataria ed i soggetti sportivi interessati all'utilizzo.

Nel caso di patrocinio, il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti verranno fatturati anche altri servizi extra (affitto palco, servizio di elettricista, facchinaggio, ecc.).

4) Campo Loreto

Le parti prendono atto che attualmente il Campo di Loreto è inagibile e la Società non dispone nell'immediato dei fondi necessari al suo ripristino.

Allorquando la struttura sportiva sarà resa agibile, giusta apposita dichiarazione di agibilità da parte dell'Ente, la Società affidataria dovrà garantire la disponibilità dell'impianto con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali istituzioni scolastiche, le società, associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune.

Nel caso di patrocinio, il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti verranno fatturati anche altri servizi extra (affitto palco, servizio di elettricista, facchinaggio, ecc.).

In ordine all'utilizzo a carattere sportivo dell'impianto, la Società deve provvedere a redigere un programma organizzativo e calendario orario, per allenamenti e partite che sarà concordato, per ogni stagione sportiva, tra Società affidataria ed i soggetti sportivi interessati all'utilizzo.

5) Campo multisport

La Società affidataria dovrà garantire la disponibilità della stessa con tutte le strutture, attrezzature e servizi, per il Comune di Alassio, le locali istituzioni scolastiche, le società, associazioni o organismi sportivi e ricreativi aventi sede in Alassio ed altri soggetti utilizzatori per attività o manifestazioni che trovano il patrocinio del Comune.

Nel caso di patrocinio, il beneficiario del patrocinio corrisponderà alla Società per ogni giorno di utilizzo le spese vive comprese nelle tariffe extra e cioè impianto elettrico e pulizie. Se richiesti verranno fatturati anche altri servizi extra (affitto palco, servizio di elettricista, facchinaggio, ecc.).

In ordine all'utilizzo a carattere sportivo dell'impianto, la Società deve provvedere a redigere un Programma organizzativo e calendario orario, per allenamenti e partite che sarà concordato, per ogni stagione sportiva, tra Società affidataria ed i soggetti sportivi interessati all'utilizzo.

ARTICOLO 16

PIANO OPERATIVO ANNUALE DI GESTIONE

La società Ge.S.Co. srl si impegna a presentare, preliminarmente all'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) da parte del Comune il piano operativo annuale di gestione o *business plan* relativo al servizio affidato con il presente contratto.

Il piano così redatto deve essere in ogni caso conforme agli indirizzi e finalità nel settore sportivo, turistico, culturale e socioeducativo di cui ai documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente.

Detto piano dovrà contenere:

- a) le linee di sviluppo, obiettivi e modalità di svolgimento del servizio, con riferimento anche all'organico impiegato e programma di formazione;
- b) la specificazione delle attività connesse alla gestione con indicazione degli aspetti organizzativo-tecnico-gestionali;
- c) la specificazione delle attività complementari e dei servizi strumentali e correlati alla gestione (quali ad.es. pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)
- d) specificazione del quadro economico-gestionale generale e specifico per ciascun impianto e servizio affidato;
- e) indicazione del sistema di monitoraggio e di controllo andamento della gestione;
- f) il programma degli investimenti.

ARTICOLO 17

PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI

Sulla base degli indirizzi del Comune di Alassio, la società Ge.S.Co. srl si impegna, a presentare al competente *Assessorato* del Comune, un programma di manifestazioni che intende realizzare, negli impianti affidati.

Il Comune e per esso l'Assessorato competente, nel prendere atto del programma delle manifestazioni come proposto dalla Società, ha facoltà di porre il veto su manifestazioni ritenute non opportune e non sostenibili dal punto di vista economico.

Il Comune ha facoltà di scegliere, tra le diverse proposte presentate, le manifestazioni, di interesse pubblico per la promozione dell'immagine di Alassio che intende direttamente realizzare, demandando agli appositi atti deliberativi di indirizzo e determinativi di gestione la completa regolamentazione del programma delle iniziative prescelte e disciplina dei relativi rapporti contrattuali.

Nel corso dell'anno, eventuali sopraggiunte proposte dalla Società di manifestazioni non inserite nel programma di cui al comma 1, potranno di volta in volta essere vagliate dal Comune e per esso dall'Assessorato competente, demandando in caso di accoglienza, agli appositi atti deliberativi di indirizzo e determinativi di gestione la completa regolamentazione e disciplina dei relativi rapporti contrattuali.

ARTICOLO 18

SOSTEGNO DEL COMUNE

Il Comune di Alassio sostiene le attività della Società attraverso:

- a) consentire il migliore espletamento dei servizi in questione da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

- b) nel consentire il più agevole accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività della Società;
- c) nel dare collaborazione con i propri uffici per facilitare il corretto svolgimento dei servizi affidati alla Società.

ARTICOLO 19 CARTA DEI SERVIZI

La Società, in accordo con il Comune, si impegna a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità dell'offerta del servizio reso.

La Società adotta la carta dei servizi, in riferimento all'erogazione del servizio affidato, *in house providing*, oggetto del presente contratto, in linea con le modalità definite dall'Autorità per i Servizi Pubblici Locali e provvede all'adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa.

Garantisce l'adozione di forme di conoscenza all'utenza e il costante aggiornamento previsto, con pubblicazione sul sito aziendale.

ARTICOLO 20 COPERTURE ASSICURATIVE

La Società si dota di adeguata e congrua copertura contro tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Sulla Società incombe l'obbligo assicurativo nei confronti del personale incaricato della gestione del servizio.

ARTICOLO 21 RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società rimane unica responsabile nei confronti del Comune per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

La Società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità civile, amministrativa, fiscale e penale per danni a persone o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività, manifestazioni ed iniziative ad essa affidate, siano effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori ed a tal fine dovrà dotarsi di specifiche coperture assicurative

La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza e i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività svolta, all'imperfetta esecuzione del servizio, all'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi e difetto di sicurezza degli stessi.

L'espletamento delle manifestazioni ed iniziative dovrà essere svolto dalla Società nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, previdenza, assicurazioni, spettacolistica e quant'altro attinente l'attività oggetto dell'affidamento.

In caso di danni arrecati da terzi agli impianti, la Società provvede all'immediato reintegro dell'efficienza degli stessi ed è legittimata a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

ARTICOLO 22 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

Il Comune, in linea con le disposizioni disciplinanti *l'house providing*, tramite i propri competenti Servizi, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività oggetto di affidamento da parte della Società, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria ed in generale sulla gestione affidata.

L'esercizio della vigilanza, fatto salvo tutto quanto discende in materia di controlli in virtù del regime di *house providing* che contraddistingue il presente affidamento, mira tra l'altro a verificare:

- il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente contratto ed agli standard di qualità / quantità riportati nella Carta dei Servizi, ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

L'attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della Società verrà effettuato per competenza, in forma prevalente ma non esclusiva, dal Servizio 2.2. Biblioteca, cultura, turismo e manifestazioni, in collaborazione con l'organismo di controllo delle società partecipate del Comune di Alassio, nominato con decreto sindacale n.5 del 10/5/2024, direttamente per tutte le disposizioni che il Comune potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto.

Il personale dipendente della Società provvederà a segnalare al competente Servizio 2.2. Biblioteca, cultura, turismo e manifestazioni ed al summenzionato Organismo, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Durante le ispezioni presso la Società garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

Qualora, a seguito dell'ispezione, il Comune rilevi gravi carenze nello svolgimento dell'attività, contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non oltre giorni 8 per eventuali giustificazioni.

Non provvedendo la Società a giustificarsi nel termine assegnato, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune provvederà a notificare alla Società specifica diffida, riservandosi ogni ulteriore azione nell'ambito dei poteri del regime in *house providing*.

ARTICOLO 23

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA GESTIONE

La Società dovrà presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) una dettagliata relazione sull'andamento della gestione del servizio affidato, con indicazione dei costi e ricavi al 30 settembre e previsionale relativo all'ultimo trimestre.
- b) Programma-calendario di utilizzo per finalità a carattere sportivo-sociale degli impianti della stagione sportiva in corso.

Entro il 30 aprile di ogni anno la Società presenterà una relazione generale conclusiva sull'andamento della gestione svolta nell'anno precedente evidenziante i costi sopportati ed i ricavi conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente e gli investimenti effettuati.

Il Comune, sulla scorta dell'attività di monitoraggio e verifica espletata, si riserva in ogni tempo, la facoltà di apportare modifiche ed aggiornamenti al presente contratto, con le modalità di cui al successivo art.28.

Per quanto concerne la conduzione degli impianti è fatto obbligo alla Società di attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare a riguardo l'aspetto igienico-sanitario, della sicurezza, dell'infortunistica e della tutela dell'inquinamento.

Il Comune, in linea con le disposizioni disciplinanti l'*house providing*, avvalendosi di proprio personale e di eventuali consulenti esterni, nonché dei competenti servizi dell'A.S.L., si riserva il diritto di accedere in ogni e qualsiasi momento negli impianti, al fine di procedere con ispezioni, campionature, verifiche sugli impianti e sullo stato di attuazione delle attività svolte in relazione agli obiettivi descritti nel *Piano operativo annuale*, sullo svolgimento dei servizi affidati ed impegni contrattuali assunti con il presente contratto.

Nel caso dovessero essere riscontrate deficienze inerenti all'ordinaria manutenzione, il Comune inviterà la Società ad eseguire entro congruo termine, gli interventi necessari e in caso di inadempienza, provvedere direttamente, recuperando la relativa spesa.

La Società dovrà, dal canto suo, provvedere, comunque, a controlli periodici ad impianti, strutture ed attrezzature, segnalando con urgenza la necessità di interventi del Comune.

Inoltre, ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme di legge o regolamenti, di un dovere della Società per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante alla stessa dalla presente convenzione ed altre in essere regolanti la gestione di cui trattasi, che possano produrre disservizi, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni. Non provvedendo la Società a giustificarsi nel termine assegnato, ovvero se le giustificazioni non risulteranno sufficientemente valide, saranno applicate le penalità previste dal successivo articolo.

Il Comune, sulla scorta dell'attività di monitoraggio e verifica espletata, si riserva in ogni tempo, la facoltà di apportare modifiche ed aggiornamenti al presente contratto.

ARTICOLO 24 PENALI

Per i fatti riscontrati di cui all'articolo precedente, il Comune può irrogare una sanzione, per ogni disservizio sulla gestione degli impianti sportivi, in funzione della gravità, da parte del dirigente competente, che è stabilita tra un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 2.500,00, e sarà detratta dagli importi dovuti dal Comune alla Società ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a rispettare le prescrizioni imposte dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, così come stabilito all'art.2, comma 3, del d.P.R. n.62 del 16/4/2013. È altresì fatto obbligo alla Società e, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, di osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alassio, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.29 dell'1/2/2024, nonché le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con deliberazione di Giunta comunale n.132 del 29/4/2022.

ARTICOLO 26

IMPEGNO ALL'OSSERVANZA DELL'ART.53, COMMA 16 TER, DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II

La Società dichiara l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art.53, comma 16 ter, del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e, in virtù della predetta normativa, si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto, a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del predetto decreto legislativo.

ARTICOLO 27

RISPETTO DELLA LEGGE N.68 DEL 12 MARZO 1999 E SS.MM.II.

La Società si impegna ad osservare le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili.

ARTICOLO 28
MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Il contratto di servizi potrà essere modificato ed aggiornato di comune accordo e con reciproco interesse in funzione di intervenute disposizioni di legge, giurisprudenziali ed esperienza maturata con l'esercizio dell'attività gestionale oggetto del presente affidamento.

Qualsiasi modifica, aggiornamento ed integrazione dovrà essere fatta per iscritto, attribuendo le parti alla forma scritta carattere di essenzialità.

ARTICOLO 29
DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietata ogni forma, anche parziale, di sub-affidamento della gestione, fatta eccezione per quanto riguarda dei seguenti: bar del Palazzetto dello sport; bar dello Stadio Comunale "Ferrando"; bar Campo di Loreto; vigilanza dei plessi; pubblicità commerciale; facchinaggio; controllo e manutenzione degli impianti tecnologici.

La Società potrà comunque concordare, previo pagamento di idoneo corrispettivo, l'utilizzo temporaneo da parte di terzi (società, associazioni od altri organismi) di parte dei locali degli impianti per un periodo non superiore ad un anno e comunque non rinnovabile automaticamente. Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito di parte dei locali e degli impianti, ivi compresi gli spazi pertinenziali, per finalità istituzionali.

La Società si impegna inoltre a mantenere la denominazione attuale degli impianti sportivi oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 30
CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente contratto di servizio.

Le eventuali fusioni della Società con altre società, e/o scissioni della Società, non costituiscono cause di cessione di contratto.

ARTICOLO 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione del servizio affidato e violazione alle direttive ed indirizzi impartiti dal Comune nonché dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi, previa revoca del servizio da parte della Giunta comunale.

Le Parti prendono atto che è causa di risoluzione del presente contratto l'eventuale provvedimento finale di accertamento negativo del possesso dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione del Comune nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* o l'eventuale cancellazione dal predetto Elenco, come stabilito dalla linee guida n.7 A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.235 del 15 febbraio 2017, aggiornate con delibera n.951 del 20/9/2017.

Il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, *ipso facto*, sarà causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 32
ANTIMAFIA

Il presente contratto soggiace alle prescrizioni ed impegni assunti dal Comune di Alassio con l'adesione all'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra Prefettura di Savona, enti locali ed associazioni di categoria.

Le parti prendono atto e accettano che, in virtù dell'art.83-bis, comma 3, del d.lgs. n.159/2011 e ss.mm.i.i, il mancato rispetto del suddetto protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 33
PRIVACY

Le parti si impegnano a osservare e conservare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n.679/2016 e dal d.lgs. n.196 del 30/6/2003 ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

ARTICOLO 34
DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto di servizio, le parti eleggono domicilio digitale presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Comune di Alassio: comune.alassio@legalmail.it
- Ge.S.Co. srl: gescosrl@pec.cgn.it

In conformità a quanto stabilito all'art.6, comma 1, del d.lgs. 7/3/2005, n.82 ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), le comunicazioni elettroniche trasmesse al domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta.

ARTICOLO 35
CONTROVERSIE

Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e la Società, relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione delle singole disposizioni del presente contratto, devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

In ogni caso, qualunque sia la loro natura (tecnica, giuridica o amministrativa), saranno definite, in caso di mancato accordo tra le parti, mediante ricorso all'Autorità giudiziaria del competente Foro di Savona. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 36
CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Le indicazioni e le prescrizioni del presente contratto non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della Società ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza della gestione del servizio affidato.

ARTICOLO 37
CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ

Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

ARTICOLO 38

REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Le Parti convengono che la registrazione del presente contratto, stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, venga posta in essere solo in caso d'uso, e che tutte le spese relative, di bollo e di registro, nessuna esclusa ed eccettuata, siano a carico della Società.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è dovuta nel valore di cui alla tabella A annessa all'allegato I.4 del d.lgs. 31/3/2023, n.36.

ARTICOLO 39

NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia, con particolare riferimento agli affidamenti in *house providing*.

ARTICOLO 40

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti danno atto che il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art.2702 del codice civile, in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'18, comma 1, del d.lgs. n.36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).

COMUNE DI ALASSIO

(Dott. Francesco PARRELLA)

GE.S.CO. SRL

(Dott. Gian-Emanuele FRACCHIA)